



COMUNE DI SALIZZONE
(Provincia di Verona)

ORIGINALE

N. 34 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETERIA
-----------------------------	----------------------------------

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ESA-COM S.P.A. GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI SALIZZONE, ENGAZZA' E BIONDE PER IL PERIODO 1/10/2020 - 31/12/2025. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20 E 21, DEL D.L 179/2012.
----------------	--

Oggi **ventotto** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CAMPI ANGELO	Presente	MORELATO MARICA	Presente
CORRA' MIRKO	Presente	PASETTO PAOLA	Presente
DISSADERI DAVIDE	Presente	MANTOVANELLI LAURA	Presente
LUCCHINI ANGELO	Presente	MIRANDOLA TIZIANO	Presente
GUARNIERI LUCA	Presente	ANDREELLA DANIELE	Presente
BISSOLI MARCO	Presente	MORANDI MARIA ELENA	Assente
PASETTO GIACOMO	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE DE PASCALI ALESSANDRO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMPI ANGELO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ESA-COM S.P.A. GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI SALIZZOLE, ENGAZZA' E BIONDE PER IL PERIODO 1/10/2020 - 31/12/2025. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20 E 21, DEL D.L 179/2012.
---------	--

Il Sindaco/Presidente cede la parola al Consigliere delegato ai servizi cimiteriali Giacomo Pasetto, che illustra l'argomento.

Il Consigliere Pasetto riferisce che con il presente provvedimento si va ad affidare alla società partecipata del Comune, ESA-Com, la gestione dei servizi cimiteriali, a conclusione dell'esito soddisfacente dell'annualità di sperimentazione.

Il Sindaco aggiunge che è stato un anno di prova, dopo anni di una diversa gestione, per cui si è reso necessario un periodo di assestamento. Chiarisce che il servizio è affidato "in house" cioè ad una società di cui il Comune fa parte e che è dovere dei soci far funzionare, dopo aver fatto le valutazioni economiche e gestionali opportune. Anticipa che nella Giunta, che seguirà il Consiglio, sarà approvato lo studio di fattibilità per la costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Salizzole, oggi in disponibilità limitata.

Nessuno chiede d'intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ravvisata la competenza a provvedere sull'oggetto;

PREMESSO che:

- il Comune di Salizzole è socio della società di capitali, a totale partecipazione pubblica, denominata "ESA-Com S.p.A", fondata come ECO-CISI S.p.A., per la gestione del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attualmente configurata come società in *house providing*, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia;
- lo Statuto della Società ESA-Com prevede, nell'oggetto sociale, a seguito della modifica conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, che la società può svolgere, come recita l'art. 3 "servizi strumentali, agli enti pubblici partecipanti, ex art. 4 c. 2 lett. d) D.Lgs. 175/2016, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi cimiteriali; servizi di manutenzione strade comunali; progettazione, realizzazione e gestione canile comunale; realizzazione e gestione di sistemi di videosorveglianza";
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2018 e n. 54 del 19/12/2019, esecutive, nell'ambito della ricognizione delle società partecipate previste dal D.Lgs. n. 175/2016, è stato confermato il mantenimento della società ESA-Com, in quanto riconosciuta società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 D.Lgs. n. 175/2016);
- è in corso d'esame, per la partecipata ESA-COM, la domanda di iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici ex art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come comunicato con nota a prot. n. 912 in data 15/1/2019 dalla RASA del Comune di Oppeano, incaricata di tutti gli adempimenti connessi;

- nelle more di acquisizione degli esiti istruttori, la normativa applicabile per gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali a società partecipate c.d. “in house”, è rinvenibile nell’art. 192 c. 1 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la predetta società, attualmente, con il Comune di Salizzole intrattiene rapporti contrattuali *in house* per la gestione dei seguenti servizi:

- gestione del ciclo dei rifiuti (scadenza al 31/12/2030);
- manutenzione delle caditoie e del verde pubblico (scadenza al 31/12/2030);

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 14 in data 10/04/2019, esecutiva, in via sperimentale, sono state affidate alla Società l’esecuzione delle operazioni cimiteriali (tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione, etc.) e la manutenzione dei tre cimiteri comunali, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° luglio 2020, incarico prorogato al 30/09/2020, con deliberazione di G.C. n. 54 in data 1/7/2020, esecutiva;

RILEVATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale affidare per più anni la gestione dei servizi cimiteriali (operazioni e manutenzioni) con il sistema “in house” alla medesima società ESA-Com, a seguito della valutazione positiva dell’esito dell’esperimento riguardo all’organizzazione complessiva dei servizi, nonché di risposta all’utenza, trattandosi di operazioni delicate, peculiari, eterogenee, che investono “in primis” la sfera dei sentimenti umani;

RILEVATO, altresì, che l’integrazione tra i servizi affidati a Esa-com, quali raccolta rifiuti, gestione del verde urbano comprensivo del trattamento larvicida e adulticida per la lotta alle zanzare, dei cigli stradali, la pulizia delle caditoie, la gestione dell’isola ecologica, ha consentito di perseguire, nel complesso, il criterio dell’efficienza e dell’economicità, e nel contempo un progressivo aumento della qualità delle prestazioni, il tutto a beneficio delle aspettative della cittadinanza;

ACCERTATO che il Comune ha la necessità di proseguire mediante l’esternalizzazione delle operazioni cimiteriali, di pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, non potendo gestire internamente tale servizio per carenza di personale, in particolare addetto ai servizi esterni, e di proprie dotazioni strumentali;

ACCERTATO inoltre che i benefici derivanti dalla forma di gestione *in house providing* alla società partecipata del Comune, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, consentono la possibilità di indirizzo, verifica diretta e controllo gestionale del servizio svolto;

RIBADITO che nelle more di acquisizione degli esiti istruttori della domanda di iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni Agiudicatrici, la normativa applicabile per gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali a società partecipate c.d. “in house” è rinvenibile nell’art. 192 c. 1 del citato D.Lgs. 50/2016 e modifiche successive;

RITENUTO, quindi, di affidare *in house providing* a ESA-Com S.P.A. i servizi cimiteriali (operazioni cimiteriali), di pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali di Salizzole, Engazzà e Bionde, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2025, nel rispetto delle previsioni di legge;

SOTTOLINEATO che il presente affidamento a ESA-Com S.P.A. persegue l’obiettivo di garantire la fornitura dei servizi suddetti alla cittadinanza, nel rispetto delle esigenze di ordine sanitario, nonché di mantenimento della sacralità dei luoghi dedicati alla memoria storica della collettività

locale, e, nel contempo, il criterio dell' economicità e di aumento della qualità delle prestazioni a favore della cittadinanza;

DATO ATTO che la società ESA-Com S.P.A., con propria nota pervenuta in data 23/092/2020, prot. comunale n. 6930, si è resa disponibile ad effettuare il servizio così come individuato dal Comune nel capitolato speciale d'appalto, per un importo su base annua di € 20.000, oltre I.V.A.;

PRESO ATTO del quadro normativo che prevede la possibilità dell'affidamento diretto di servizi pubblici locali e di servizi strumentali da parte dei Comuni alle società pubbliche dagli stessi partecipate e in particolare:

- l'art. 192 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che recita:

“ Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

-il comma 1 dell'articolo 5 del D.lgs 50/2016 nell'attuale formulazione consente di aggiudicare un appalto pubblico senza l'applicazione del codice qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- l'Amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs 50/2016 specifica inoltre che *“un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”;*

-il comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e ss.mm.ii., ribadisce che le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che la società ESA-Com S.P.A. ha tutte le caratteristiche per essere affidataria in *house providing* del servizio in oggetto, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza, anche comunitaria, e cioè:

- a) l'integrale titolarità del capitale sociale in capo a enti pubblici;
- b) la prevalenza dell'attività con gli enti soci;

c) il “controllo analogo” degli enti soci sulla società;

VISTO il protocollo n. 26 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea il quale, tra l’altro, dispone: “I valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea comprendono in particolare il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente.”;

VISTO, inoltre:

- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed, in particolare, l’art. 192, che stabilisce:

- al comma 1, che *“È istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 5. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto. L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”*;

- al comma 2, che *“Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;

VISTO altresì l’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, il quale dispone che: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche previste”;

PRESO ATTO che:

- l’Amministrazione Comunale ritiene che l’affidamento dei servizi in argomento con la modalità *in house*, come meglio evidenziato nell’allegata relazione, redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012, in conformità al disposto del citato art. 192 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, consente di erogare prestazioni quantitativamente e qualitativamente adeguate alle necessità dell’Ente e dei cittadini;

- l'aumento di sinergie e coordinamento tra gli uffici comunali e la partecipata produce una gestione integrata dei servizi che comporta vantaggi in termini di organizzazione delle risorse, generando un conseguente risparmio economico;
- ESA-Com. S.p.A., in quanto già presente sul territorio con la raccolta dei rifiuti e la manutenzione del verde pubblico, può mantenere elevati standard d'igiene e di decoro delle aree e luoghi interni ai cimiteri;
- il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario risulta qualificante in quanto consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetranti di quelli praticabili su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;

PRESO ATTO che la complessità dell'argomento e la necessità di trovare un delicato equilibrio tra le esigenze organizzative di ESA-Com. S.p.A. e le richieste del Comune hanno portato alla definizione dei contenuti essenziali dei servizi in affidamento, così come descritti nell'allegata relazione;

VISTA la Relazione ex art. 34 D.L. 179/2012, allegata alla presente deliberazione, e ritenuto che la stessa contenga quanto richiesto dalla suddetta norma e ribadisca quanto in parte qui rappresentato;

DATO ATTO che la relazione suddetta è oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune di Salizzole;

ACQUISITO in merito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso con nota prot. n. 7022 in data 25/09/2020;

VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2020, qui inseriti a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

CON voti espressi in forma palese, favorevole ed unanime, espressi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

2. Di dare atto che le premesse costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, congiuntamente all'allegata relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

2. Di approvare la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 (art. 34);

3. Di affidare a ESA-Com. S.p.A., secondo il sistema "in house", per le motivazioni espresse nelle premesse, la gestione dei seguenti servizi per il periodo 1/10/2020 – 31/12/2025, che si riportano in sintesi:

- operazioni cimiteriali tutte le operazioni necessarie a garantire il servizio cimiteriale ed i relativi servizi collaterali, da quando il feretro entra in cimitero e per tutti i feretri che, eventualmente, ne escono, fino al limite del cimitero. Sono compresi tutti i tipi di sepoltura (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, etc.);
- operazioni di pulizia tutte le operazioni necessarie a garantire il mantenimento in buono stato, il decoro e le ottimali condizioni igienico-sanitarie degli spazi interni ed esterni di pertinenza dei cimiteri, dei servizi igienici, dei manufatti individuati dal Comune, secondo il calendario predisposto dal servizio comunale preposto;
- operazioni di raccolta rifiuti tutte le operazioni necessarie a garantire l'ordine ed il decoro dei cimiteri effettuando lo svuotamento dei cassonetti, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei

rifiuti inerti derivanti dalle operazioni cimiteriali la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti inerti derivanti dalle operazioni cimiteriali la raccolta, il trasporto, il trattamento di sanificazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'esercizio delle operazioni cimiteriali secondo la normativa vigente;

- operazioni di manutenzione: tutte le operazioni necessarie a garantire il mantenimento, il decoro delle aree di calpestio comune e dei vialetti, degli spazi tra le tombe, dei campi di sepoltura a terra, compresa la fornitura di ghiaietto, nonché il servizio di pulizia dalle erbe infestanti ed il loro asporto, ed il servizio di sgombero neve e salatura aree e pavimentazioni ghiacciate; piccoli interventi di carpenteria (sostituzione lucchetti, maniglie, ec.), assistenza nell'installazione delle lapidi, in conformità all'allegato capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera "B";

4. Di dare atto che rimangono in capo all'Amministrazione comunale le seguenti funzioni:

- autorizzazioni per le operazioni cimiteriali;
- attività di controllo e verifica delle operazioni affidate;
- tenuta dei registri delle attività di movimentazione cimiteriale;
- riscossione delle tariffe pagate dagli utenti, come determinate dalla Giunta Comunale;
- concessione di loculi ed aree cimiteriali e relativa stipula e riscossione dei canoni;

5. Di demandare al Responsabile del servizio competente la definizione, nel rispetto degli indirizzi di cui al presente provvedimento, dell'allegata relazione e del capitolato speciale d'appalto, più volte richiamati;

6. Di demandare agli uffici competenti di dare immediata e completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente atto.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ritenuta l'urgenza di procedere in merito poiché trattasi di servizi indifferibili, con separata votazione palese, favorevole ed unanime, espressa dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

OGGETTO	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ESA-COM S.P.A. GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI SALIZZOLE, ENGAZZA' E BIONDE PER IL PERIODO 1/10/2020 - 31/12/2025. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20 E 21, DEL D.L 179/2012.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
CAMPI ANGELO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.